
PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 28 giugno 2013, n. 12

Modifica della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

**Modifica dell'allegato C “Allevamenti di uccelli da utilizzare come richiami,
ai sensi del comma 7 dell'articolo 32” della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
“Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”
e successive modificazioni**

1. La lettera c) del comma 1 dell'allegato C della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, come sostituita dal comma 1 dell'articolo 93 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008”, è abrogata.

2. Al comma 1 bis dell'allegato C della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, dopo le parole “*alla Federazione italiana mostre ornitologico venatorie (FIMOV)*” sono aggiunte le parole “*o ad altre federazioni o confederazioni ornitologiche riconosciute dalla Regione*”.

3. La Giunta regionale definisce i criteri e le procedure per il riconoscimento delle federazioni o confederazioni ornitologiche di cui al comma 1 bis dell'allegato C della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 così come da ultimo modificato dal comma 2 del presente articolo.

4. La Giunta regionale individua, con decorrenza di effetti a valere dalla prima stagione venatoria successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, metodologie per la rilevazione dei dati in ordine alla consistenza del patrimonio di richiami vivi in disponibilità e del fabbisogno di richiami vivi di cattura per l'esercizio della attività venatoria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 giugno 2013

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'allegato C “Allevamenti di uccelli da utilizzare come richiami, ai sensi del comma 7 dell'articolo 32” della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e successive modificazioni

Dati informativi concernenti la legge regionale 28 giugno 2013, n. 12

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 12 marzo 2012, dove ha acquisito il n. 248 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Possamai, Ciambetti, Finco, Sandri, Stival, Manzato, Cenci, Furlanetto, Lazzarini, Baggio, Bassi, Caner, Corazzari, Finozzi, Bozza e Bendinelli;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quarta Commissione consiliare;
- La Quarta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 9 aprile 2013;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Quarta Commissione consiliare, relatore il consigliere Gianpiero Possamai, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 18 giugno 2013, n. 12.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con la presente modifica si propone una normativa semplificata per la gestione degli allevamenti di uccelli da richiamo appartenenti a specie cacciabili.

La richiesta di una gestione burocratica più semplice e snella da parte degli allevatori di questo settore nasce dalla constatazione che analoga semplificazione avvenne per gli allevamenti di specie ornitiche non cacciabili per fini espositivi ornamentali o amatoriali, di cui alla legge regionale n. 15 del 1997, con cui, novella del 2008, fu abolito l'obbligo di tenuta del registro.

La presente proposta di legge, composta di un solo articolo, intende quindi modificare l'allegato C della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", prevedendo l'abolizione del registro di carico e scarico, in quanto i capi in allevamento risultano comunque identificabili tramite gli anelli inamovibili riportanti l'apposito codice matricola che individua l'allevamento, la specie e il numero progressivo; come pure le informazioni relative alle variazioni della consistenza risultano desumibili dalle ricevute per la cessione o acquisizione degli animali, delle quali invece permane l'obbligo di conservazione.

Il medesimo articolo, al comma 2, prevede altresì l'equiparabilità dell'anello inamovibile rilasciato dalle province a quello di federazioni o confederazioni ornitologiche riconosciute dalla Regione, atteso che la medesima equiparabilità è già prevista con riferimento agli anelli apposti dalla FOI (Federazione ornicoltori italiani che risulta riconosciuta a livello nazionale) e dalla FIMOV (federazione di associazioni).

Al fine di fissare i requisiti che tali federazioni o confederazioni devono possedere per poter svolgere tali funzioni amministrative pubbliche, il comma 3 dà mandato alla Giunta regionale di fissare i criteri e le procedure per il loro riconoscimento.

La Quarta Commissione consiliare competente per materia ha acquisito il parere favorevole della Prima Commissione consiliare e ha completato il proprio iter nella seduta del 9 aprile 2013, dopo un esame che è durato complessivamente 4 sedute.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'allegato C della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente (testo tra parentesi quadra è abrogato):

“ALLEGATO C

Allevamenti di uccelli da utilizzare come richiami, ai sensi del comma 7 dell'articolo 32.

1. Per gli allevamenti di uccelli, appartenenti alle specie cacciabili, da utilizzare come richiami vivi viene rilasciata apposita autorizzazione alle seguenti condizioni:
 - a) tutti i soggetti riproduttori devono essere muniti di anelli inamovibili, numerati e forniti dalla Provincia;
 - b) tutti i pullus devono essere marcati con anello inamovibile numerato fornito dalla Provincia;
 - c) l'allevatore deve dotarsi di un registro vidimato dalla provincia da esibire alla stessa per ispezione su esplicita richiesta, in cui deve indicare:
 - 1) il numero dell'anello di ciascun soggetto;
 - 2) l'eventuale decesso di soggetti detenuti nell'allevamento provvedendo in tal caso alla riconsegna alla provincia dell'anello;
 - 3) i nominativi delle persone cui vengono ceduti i soggetti;]
 - d) l'allevatore deve rilasciare all'acquirente una ricevuta certificato di provenienza, su moduli vidimati dalla Provincia, in cui sono riportati:
 - 1) specie;
 - 2) numero dell'anello;
 - 3) nominativo dell'allevatore;

4) nominativo dell'acquirente;

e) *omissis*

1 bis. Qualora l'allevatore sia iscritto alla Federazione ornicultori italiani (FOI) o alla Federazione italiana mostre ornitologico venatorie (FIMOV) o ad altre federazioni o confederazioni ornitologiche riconosciute dalla Regione l'anello inamovibile di cui al comma 1, lettere a) e b), corrisponde a quello previsto dalle Federazioni e il numero progressivo del soggetto allevato si identifica con quello assegnato dalle Federazioni stesse.”.

4. Struttura di riferimento

Unità di progetto caccia e pesca